

COMMISSIONE VII  
LAVORI PUBBLICI

LV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	574	Tariffa professionale dei periti industriali. (2452) . . . . .	576
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		PRESIDENTE . . . . .	576, 577, 578
Competenza degli Uffici distaccati della Corte dei conti presso gli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici. (Stralciato dal disegno di legge n. 145-B: Istituzione del Magistrato per il Po e modifiche all'ordinamento del Magistrato alle acque e alla composizione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, modificato dalla VII Commissione permanente del Senato e trasmesso l'8 maggio 1956). (145-B-bis) . . . . .	574	QUINTIERI, <i>Relatore</i> . . . . .	576, 577, 578
PRESIDENTE . . . . .	574, 575, 576	RIGAMONTI . . . . .	577
CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	574, 575	CAMANGI . . . . .	577
VERONESI . . . . .	575	CIANCA . . . . .	577
MATTEUCCI . . . . .	575	VERONESI . . . . .	577
CAMANGI . . . . .	575	CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	578
CURTI . . . . .	575	PACATI . . . . .	578
ANGELUCCI NICOLA . . . . .	575, 576	Abrogazione dell'articolo 63 della legge 9 luglio 1908 n. 445, recante provvidenze a favore della Basilicata e della Calabria. (2495) . . . . .	599
<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>		PRESIDENTE . . . . .	599
Istituzione della carica di Vice Presidente dell'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.). (2198) . . . . .	576	GUARIENTO, <i>Relatore</i> . . . . .	599
PRESIDENTE . . . . .	576	CAMANGI . . . . .	599
MATTEUCCI . . . . .	576	CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	599
		<b>Proposta di legge (Rinvio della discussione):</b>	
		CAMANGI: Legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuate per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici. (2496) . . . . .	599
		PRESIDENTE . . . . .	599, 600
		CAMANGI . . . . .	599
		VERONESI . . . . .	599
		CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	600
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	600

**La seduta comincia alle 16,45.**

SANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, il deputato Merenda è sostituito dal deputato Rosati.

**Discussione del disegno di legge: Competenza degli Uffici distaccati della Corte dei conti presso gli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici. (Stralcio dal disegno di legge n. 145-B: Istituzione del Magistrato per il Po e modifiche all'ordinamento del Magistrato alle acque e alla composizione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, modificato dalla VII Commissione permanente del Senato e trasmesso l'8 maggio 1956). (145-B-bis).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Competenza degli Uffici distaccati della Corte dei conti presso gli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici. (Stralcio dal disegno di legge n. 145-B: Istituzione del Magistrato per il Po e modifiche all'ordinamento del Magistrato alle acque e alla composizione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, modificato dalla VII Commissione permanente del Senato e trasmesso l'8 maggio 1956).

Su questo provvedimento riferirò io stesso brevemente.

Come i colleghi ricordano, l'articolo unico, di cui è composto il disegno di legge, è stato stralciato dal testo, che ci era pervenuto dal Senato, sulla istituzione del Magistrato per il Po. Il Senato aveva introdotto una nuova norma generica per tutti gli Uffici distaccati della Corte dei conti, che incideva sul funzionamento sostanziale della Corte stessa: la nostra Commissione ritenne di non approvarla, per due motivi principali: in primo luogo, perché sembrava non giuridico l'inserimento di un provvedimento di carattere particolare, quale era dettato dalla norma, in un provvedimento molto più ampio e di carattere generale; in secondo luogo, perché in conformità di quanto disposto dalla legge istitutiva della Corte dei conti, si ritenne di sentire il parere — anche se non vincolante — della

Corte medesima per la innovazione che veniva a introdursi.

Per un errore di interpretazione, questa Presidenza ritenne che il richiesto parere fosse qui pervenuto, ma così non è. Tuttavia, trattandosi di un problema che noi tutti conosciamo molto bene; essendo tutti animati dall'intenzione di ridurre i controlli della Corte dei conti, almeno per quanto riguarda talune situazioni di carattere urgente, io proporrei di inoltrarci nella discussione, riservandoci di invitare il Governo a sollecitare, da parte della Corte dei conti, il parere che abbiamo richiesto, per darci la possibilità di votare il disegno di legge.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo non ha difficoltà, purché non si giunga alla votazione.

PRESIDENTE. Con decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, furono istituiti i provveditorati regionali alle opere pubbliche e, nel successivo giugno 1945, con altro decreto legislativo luogotenenziale, furono istituiti gli Uffici distaccati della Corte dei conti presso gli stessi Provveditorati alle opere pubbliche.

Il decreto presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, nel dettare le norme per il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche, stabilì: « Gli uffici staccati della Corte dei conti eserciteranno funzioni di riscontro preventivo e successivo delle spese e di controllo preventivo degli atti ».

La questione trattata dal disegno di legge in discussione verte, appunto, sul giudizio preventivo delle spese, che dovrebbe essere eliminato, in considerazione del fatto che, per lo meno in occasione di pubbliche calamità, la necessità di un intervento tempestivo non può consentire un sia pur sommario esame preventivo, se non si vuol venire meno allo scopo dell'intervento.

Il Senato aveva introdotto, appunto, l'abolizione del riscontro preventivo sulle spese, che la nostra Commissione aveva introdotto limitatamente al nuovo istituto del Magistrato per il Po: senonché, il Presidente della Camera ha ravvisato la necessità di sentire il parere della Corte dei conti e questa Commissione, anche per ragioni di tecnica giuridica, questo parere ha sollecitato: intanto, su proposta dell'onorevole Veronesi, nell'approvare il disegno di legge sul Magistrato per il Po, stralciammo questa norma, che ora ci viene presentata oggetto del disegno di legge in esame.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1956

Dichiaro aperta la discussione generale.

VERONESI. Mi dichiaro d'accordo e aggiungo che le ragioni addotte dal Relatore, per quanto riguarda i provvedimenti urgenti, possono valere anche per i provvedimenti che non abbiano carattere di urgenza.

PRESIDENTE. Accetto l'osservazione.

MATTEUCCI. Mi dichiaro d'accordo col provvedimento. Purtroppo, la Corte dei conti, in molti casi, con le sue interpretazioni, si sostituisce al Parlamento. Ora, se è giusto che la Corte dei conti svolga la sua opera di controllo, non è ammissibile che essa finisca per invadere il campo legislativo. Essa vuole estendere il suo controllo dappertutto, in qualsiasi campo. Per chi sia amministratore di un comune, ci sono esempi a non finire. La Corte dei conti, ad esempio, limita perfino il significato dell'«energia elettrica»! In tutti i casi essa dà interpretazioni restrittive.

PRESIDENTE. Posso anche sottoscrivere le preoccupazioni dell'onorevole Matteucci, per quanto esse non siano proprio attinenti all'argomento.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero affermare innanzitutto agli onorevoli membri della Commissione che, non essendo ancora pervenuto il parere della Corte dei conti, io non mi ero preparato *ex professo* in questa materia per comunicare il pensiero del Governo. Posso tuttavia manifestare il mio e quello del titolare del dicastero dei lavori pubblici. Debbo perciò chiarire che la richiesta del parere di cui sopra è stata inoltrata dalla Camera, giacché il Governo aveva già accettato quanto stabilito al riguardo dal Senato, riconoscendo la necessità di semplificare il funzionamento della Corte dei conti.

Gli onorevoli colleghi sanno che io non sono un giurista, ma un uomo che si occupa da tempo e tuttora di pubblica amministrazione. Ora, io penso che la Corte dei conti esprimerà parere negativo; io domando pertanto: è possibile che il potere legislativo il quale, secondo la nostra Costituzione, è sovrano, debba sottostare al parere certamente negativo della Corte dei conti?

Pertanto il Ministero dei lavori pubblici — almeno esso — pur non potendo in questo momento impegnare il Governo, per ovvie ragioni di delicatezza, è favorevole all'inclusione di questo comma aggiuntivo all'articolo 13 quale è stato stilato dal Senato.

Mi permetto, però a titolo personale, di fare un'osservazione che mi sembra pertinente anche se non può avere, nella concretezza, alcun peso. La Corte dei conti, nel 1939,

quando cioè vigeva un regime che noi ricordiamo perfettamente accentratore, e che conferiva al legislativo funzioni più formali che sostanziali, era logico potesse vagheggiare qualcosa di questo genere, ma oggi la situazione è diversa. Noi affermeremmo quindi in tal modo un principio solenne che mi sembra del tutto attinente al nostro ordinamento e soprattutto allo spirito che deve informarci.

PRESIDENTE. Il Governo quindi è favorevole.

MATTEUCCI. Come deputato di opposizione, mi associo al parere del Governo.

PRESIDENTE. Debbo tuttavia far notare, onorevoli colleghi, che la riserva non è partita dalla nostra Commissione, ma personalmente dal Presidente della Camera: di fronte pertanto ad una situazione di questo genere, io non mi sento di porre in votazione questo provvedimento di legge.

CAMANGI. Siamo tutti sostanzialmente d'accordo, ma mi pare che si potrebbe ricondurre l'atmosfera della discussione al di fuori di ogni proposito oltranzista, nel senso che questa richiesta di parere alla Corte dei conti dovrebbe essere considerata soltanto una cautela di ordine tecnico che deve servire alla Commissione, perché essa possa valersi di eventuali suggerimenti di ordine tecnico di cui potremmo tenere o non tenere conto.

CURTI. Dato che noi attendiamo dunque un parere, c'è da augurarsi che venga fissato un termine massimo per la ricezione del medesimo.

MATTEUCCI. Potremmo pregarla, onorevole Presidente, di scrivere una lettera che interpreti il pensiero della Commissione, che mi sembra a questo riguardo unanime, al Ministro dei lavori pubblici, nel senso che noi siamo evidentemente disposti ad attendere, ma entro un determinato limite di tempo. Noi abbiamo, infatti, della deferenza per la Corte dei conti, ma il Parlamento, sino a prova contraria, è il primo potere dello Stato.

ANGELUCCI NICOLA. Io sono d'accordo circa la proposta di porre un termine alla Corte dei conti, la quale mi pare manchi di riguardo al Parlamento e al Ministero dei lavori pubblici. Non mi sembra però opportuno di farlo porre o richiedere dal Ministero dei lavori pubblici; io penso che con maggiore autorevolezza possa essere lo stesso Presidente della Camera a compiere questo passo.

PRESIDENTE. Posso anche accettare la proposta di scrivere una lettera al Presidente;

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1956

credo comunque che quando noi abbiamo interessato il Ministero, ponendo naturalmente a verbale questo nostro invito, ciò possa ritenersi sufficiente.

ANGELUCCI NICOLA. Noi dobbiamo tutelare la dignità del Parlamento.

PRESIDENTE. Ora si tratta di vedere chi debba fare questa richiesta.

ANGELUCCI NICOLA. Io penso che, più che il Ministero dei lavori pubblici, debba essere il Presidente della Camera. La richiesta alla Corte dei conti è stata fatta questo inverno; la Corte dei conti sa bene che sino dai primi di ottobre la Camera si è riconvocata, eppure non ha fatto pervenire ancora questo suo parere.

PRESIDENTE. Accertiamo prima le date, dato che il Governo non è ora in grado di dirci quando tale richiesta sia esattamente partita. Non mi sembra per ora sia il caso di drammatizzare.

ANGELUCCI NICOLA. Ci sarebbero da fare tanti rilievi a molti altri organi dello Stato; a me sembra che questa sarebbe quindi una buona occasione per tutelare la dignità della Camera. Ed evidentemente il tutore della dignità della Camera non è il Governo, ma è il Presidente della Camera.

PRESIDENTE. Io chiedo anzitutto alla Commissione di consentirmi di vedere in quali termini cronologici stiano effettivamente le cose, dopo di che ci regoleremo in conseguenza, rivolgendoci eventualmente anche al Presidente della Camera.

Se non vi sono obiezioni al riguardo, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Rinvio della discussione del disegno di legge:  
Istituzione della carica di vicepresidente  
dell'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.). (2198).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione della carica di vicepresidente dell'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.). (2198).

Onorevoli colleghi, debbo informarvi che, essendo trascorso il precritto termine regolamentare senza che la Commissione di finanze e tesoro avesse fatto pervenire il suo parere, io avevo posto la discussione di questo provvedimento di legge nell'ordine del giorno della odierna seduta. Successivamente tuttavia, proprio ieri, ho ricevuto una lettera dal Presidente della IV Commissione con la quale

egli, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 31 del regolamento, chiede una conveniente proroga.

MATTEUCCI. Non per porre in difficoltà il nostro Presidente, ma faccio osservare che è evidente che il parere è stato chiesto alla IV Commissione da ben tre o quattro mesi, da prima cioè delle vacanze estive, e per di più su un disegno di legge di relativa importanza, per la quale il parere si poteva esprimere in breve lasso di tempo ed anche, secondo quanto prevede il regolamento, in via breve e per iscritto. Ora, la Commissione di finanze e tesoro, dopo tutto questo tempo ci viene ancora a domandare una proroga. Tutto questo ci turba, ci fa vedere quello che forse non c'è: ma la volete approvare o non la volete approvare questa legge? Si ha insomma la sensazione che si voglia di proposito portare le cose per le lunghe. Detto questo, se il nostro Presidente ha preso con il Presidente della Commissione finanze e tesoro l'impegno di un rinvio, non possiamo che accogliere quanto già concordato, ma preghiamo il nostro Presidente di fare vive pressioni perché il suddetto parere sia espresso al più presto.

D'altra parte, bisogna interpretare lo spirito del regolamento, il quale dice all'articolo 31, comma 5: «qualora, per eccezionale circostanza, il termine debba essere superato», non mi sembra che in questo caso, per un disegno di legge di così minima importanza, sussistano gli estremi di eccezionali circostanze.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua dichiarazione, onorevole Matteucci.

Comunque, avendo già preso impegni con il presidente della IV Commissione (finanze e tesoro), rinvio ad altra seduta la discussione del disegno di legge.

**Discussione del disegno di legge: Tariffa  
professionale dei periti industriali. (2452).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Tariffa professionale dei periti industriali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Quintieri, relatore.

QUINTIERI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta di una tariffa professionale sollecitata dall'ordine competente dei periti industriali. I Ministeri dei lavori pubblici, della giustizia, della pubblica istruzione e dell'industria e commercio hanno apportato al testo di questo provvedimento tutte le loro modifiche. Il sindacato professionale, mentre prima aveva richiesto tariffe maggiori, si è poi da ultimo

dichiarato d'accordo, accontentandosi di quelle qui proposte.

Esse sono d'altronde elaborate molto sapientemente e rappresentano un vero progresso di tecnica legislativa.

Vi sono emendamenti da apportare, oltre che per materiali errori di stampa, anche per alcuni richiami di articoli alle rispettive voci di tariffa. Bisognerebbe pertanto tenerne conto nell'approvare il provvedimento di legge, giacché i richiami è bene siano precisi.

PRESIDENTE. A meno che non si tratti di meri errori di stampa, onorevole relatore, la prego di presentare i relativi emendamenti formali.

QUINTIERI, *Relatore*. Si tratta di alcuni errori materiali che possono essere corretti in sede di coordinamento del testo, fatta eccezione per una modifica alla tabella *D* di cui parlerò in sede di discussione dell'articolo unico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RIGAMONTI. Noi sappiamo che questa tariffa non sodisfa esattamente il desiderio della categoria dei periti industriali, ma, poiché essa è il risultato di un compromesso tra ministero e collegio dei periti industriali, siamo d'accordo sulla tariffa stessa quale ci è stata presentata.

Vorrei però segnalare la necessità di alcune correzioni da apportare qua e là nello stampato delle norme generali della tariffa allegata all'articolo unico del disegno di legge. Più precisamente all'articolo 37 delle suddette norme generali, le cifre 200 e 400 vanno sostituite rispettivamente dalle cifre 800 e 1.600, analogamente alle cifre contenute nella tabella *H*. Cioè, sono esatte le cifre della tabella *H* e, in relazione, vanno corrette le due cifre contenute nell'articolo 37 della tariffa.

Altro errore io trovo nella tabella *D*, alla penultima riga, in riferimento alla colonna « Parere estimativo » degli « Impianti elettrici » di valore stimato fino a 20 milioni. La cifra 0,35 deve essere sostituita dalla cifra 0,40. Infatti, calcolando quello che si percepisce da un parere estimativo su un impianto elettrico con valore di 15 milioni e con percentuale dello 0,50 per cento e quello che si percepisce da un valore stimato di 20 milioni con percentuale 0,35, ho trovato che, secondo queste cifre, si verrebbe a percepire di più da una perizia relativa ad un valore di 15 milioni anziché di 20 milioni. Pertanto, ripeto, quello 0,35 va sostituito con 0,40.

Poi all'articolo 28 si parla di onorari tabella *D*...

PRESIDENTE. Scusi se interrompo, ma sarebbe meglio, prima di collazionare, che ella ed il relatore si mettessero d'accordo per rivedere definitivamente queste cifre.

CAMANGI. Effettivamente, finché il disegno di legge non è approvato, si possono correggere tutti gli errori; ma, una volta approvato, non si potranno più modificare le cifre. Ora, se già da questo nostro esame si rivelano errori di questo genere, sarebbe prudente incaricare qualcuno di rivedere queste cifre e questi risultati.

RIGAMONTI. No, sono cifre esatte, perché sono state rivedute dagli interessati. Qui si tratta piuttosto di errori di stampa.

CIANCA. Mi associo ai rilievi dell'onorevole Rigamonti. Vorrei, inoltre, che nella relazione fosse soppressa una frase che suona un po' pregiudizievole per la categoria dei periti industriali, là dove si dice: « si è rilevato che gli onorari previsti erano troppo elevati in relazione al titolo di studio di cui sono forniti i periti industriali. Questo può esser vero per quanto riguarda soltanto le tariffe orarie, ma, quando si fa una perizia per valore, non si può applicare una tariffa oraria e la perizia è uguale, sia che venga eseguita da un perito industriale, sia che venga eseguita da un ingegnere.

PRESIDENTE. Onorevole Cianca, ella può criticare la relazione, ma non modificarla. Noi approviamo il disegno di legge, che è un testo legislativo, non la relazione.

VERONESI. Vorrei soltanto chiedere quale è il fondamento di un intervento legislativo che fissi la tariffa professionale di una certa categoria di professionisti. La relazione ministeriale dice poco, in verità. La mia impressione (e perciò dichiaro che mi asterrò dalla votazione) è che noi non facciamo altro che assumere quello che ci è stato detto essere stato concordato fra ministero e collegio della categoria. Tanto valeva, allora, un semplice provvedimento ministeriale. Non so se le tariffe professionali delle altre categorie siano fissate per legge, tutte. Se così non è, perché dovremmo fissare noi questa?

QUINTIERI, *Relatore*. A prescindere dal fatto che le tariffe di molti ordini professionali sono fissate per legge, questa — a mio avviso — rappresenta un progresso perché in essa sono inserite molte disposizioni che recano un chiarimento effettivamente utile sulle modalità di prestazione professionale, di conferimento di incarichi, ecc. Cioè, questo disegno di legge dà una certezza laddove prima

regnava l'incertezza. Il che può esser fatto soltanto mediante legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero dare atto all'onorevole Cianca della non felice proposizione da lui rilevata nella relazione e che purtroppo sarà sfuggita alla vigile cura di compilare frasi che comunque non debbano offendere una benemerita categoria.

Per quanto riguarda le correzioni proposte dal relatore e dall'onorevole Ragamonti, il Governo è d'accordo.

L'aver proposto questa tariffa sotto forma di legge deriva dal fatto che le associazioni professionali non esistono più, almeno come erano state create con legge del 1929. Ragion per cui (per quanto il problema sia discutibile, come tutti i problemi giuridici) il Governo ha creduto opportuno attenersi alla forma più utile, nell'interesse delle categorie: cioè alla emanazione delle tariffe professionali attraverso una legge.

Non avrei altro da aggiungere sulla utilità di questo provvedimento, che mi sembra evidente. Mi faccio però carico di comunicare che il Ministero di grazia e giustizia proporrebbe per l'articolo unico di questo disegno di legge una formula che — secondo detto ministero — sarebbe migliore dal punto di vista della tecnica legislativa. Il Ministero di grazia e giustizia proporrebbe, cioè, di sostituire l'articolo unico con il seguente: « La presente tariffa stabilisce i criteri per la

determinazione degli onorari, delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti al perito industriale per le prestazioni professionali stragiudiziali ».

Personalmente, faccio notare che « stabilire i criteri », ecc, non significa stabilire vere e proprie tariffe. Quindi, non come giuristi, ma col comune buon senso, ho i miei dubbi che questa formula proposta dal Ministero di grazia e giustizia soddisfi, dal punto di vista della reale applicazione giuridica, a quello che si vuole stabilire attraverso questa legge.

PRESIDENTE. Il Governo non presenta dunque un emendamento sostitutivo.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. No.

QUINTIERI, *Relatore*. Anch'io ritengo che la formula proposta dal Ministero di grazia e giustizia non soddisfi e non sia conveniente.

PACATI. Vorrei soltanto osservare che questa tariffa è giusta, ma ad un certo momento verrà a superare quella degli ingegneri.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico:

« È approvata l'allegata tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Pongo ora in votazione gli articoli e le tabelle della tariffa:

## TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL PERITO INDUSTRIALE

### CAPO I.

#### NORME GENERALI

##### ART. 1.

###### *Oggetto della tariffa.*

La presente tariffa stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti al perito industriale per le prestazioni professionali stragiudiziali.

(È approvato).

##### ART. 2.

###### *Circoscrizione.*

Il perito industriale è tenuto ad applicare la tariffa vigente ed è soggetto, per quanto concerne la sua applicazione e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione opera.

(È approvato).

##### ART. 3.

###### *Obbligatorietà.*

L'applicazione della tariffa è obbligatoria salvo particolari accordi.

I compensi stabiliti nella presente tariffa per tutte le categorie di prestazioni non si applicano alle opere di cui il perito industriale sia l'appaltatore o il fornitore, qualora il compenso possa intendersi compreso nell'utile dell'appalto o della fornitura.

Le infrazioni relative all'applicazione della tariffa sono passibili dei provvedimenti disciplinari sanciti dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e dagli statuti dei Collegi secondo la rispettiva competenza.

(È approvato).

##### ART. 4.

###### *Classificazione degli onorari.*

Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nelle seguenti categorie:

- a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera;
- b) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura;
- c) onorari a vacanza, ossia in ragione del tempo impiegato;
- d) onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista.

(È approvato).

##### ART. 5.

###### *Addizionali agli onorari.*

Oltre gli onorari contemplati dall'articolo 4 debbono essere rimborsate al professionista:

- a) le indennità e le spese di cui all'articolo 6;
- b) le vacanze per il tempo impiegato nei viaggi o per inevitabili attese e interruzioni involontarie nella misura di cui all'articolo 39.

## LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1956

Agli onorari a vacanza, debbono essere aggiunte:

- 1°) le indennità e le spese di cui all'articolo 6 anche per i collaboratori;
- 2°) le competenze spettanti ai collaboratori;
- 3°) le eventuali percentuali d'aumento previste dalla presente tariffa.

(È approvato).

## ART. 6.

*Rimborso spese.*

Le indennità ed i rimborsi spettanti ai periti industriali, oltre le competenze commisurate nelle categorie contemplate all'articolo 4, sono le seguenti:

a) le spese di viaggio necessarie all'espletamento dell'incarico vanno rimborsate al perito ed ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di 2<sup>a</sup> classe delle ferrovie dello Stato per percorso fino a 100 chilometri, di 1<sup>a</sup> classe delle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri e nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso; e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.

Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati, sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo.

Per i percorsi non effettuabili con veicoli ordinari, spetta ai periti ed ai collaboratori, oltre alla vacanza di cui al successivo articolo 38, una indennità di lire 50 per ogni chilometro del percorso per l'andata ed il ritorno;

b) le spese di vitto e alloggio per il tempo passato fuori sede dal perito industriale e dai suoi collaboratori;

c) le spese per trasporti e facchinaggio di materiali e arnesi necessari per le operazioni fuori studio;

d) le spese di bollo e registro, i diritti di Uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche, le spese di scritturazione, cancellaria, riproduzione di disegni, ecc..

(È approvato).

## ART. 7.

*Revisione delle specifiche.*

È facoltà del perito industriale e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio il parere sulla liquidazione degli onorari. La liquidazione sulla quale si chiede il parere, deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione ed eventualmente dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione ed al controllo della liquidazione stessa.

Il parere è espresso dal Consiglio del Collegio, il quale può valersi, ove lo ritenga opportuno, dall'opera di speciale Commissione, nominata di volta in volta.

Per ogni parere richiesto è dovuto al Collegio dal richiedente, oltre al rimborso delle relative spese, un contributo in ragione dell'1 al 2 per cento dell'onorario liquidato, con un minimo di lire 250 ed un massimo di lire 4.000.

Il parere è comunicato alla parte o alle parti dal presidente del Collegio su foglio separato contenente anche l'importo del contributo e delle spese di cui sopra.

Colui che chiede al Consiglio del Collegio il parere su una liquidazione non può rifiutarsi di versare il contributo sopra stabilito, anche se ritiene che le risultanze non siano quelle da lui auspiccate.

Quando la richiesta è fatta direttamente da un Ente pubblico o dalla Autorità giudiziaria, le spese sono a carico del Collegio.

(È approvato).

## ART. 8.

*Proprietà intellettuale.*

Anche quando sia avvenuto il pagamento della specifica, e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti, la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quant'altro rappresenta l'opera del perito industriale resta sempre riservata a quest'ultimo in base alle leggi sulla proprietà intellettuale.

Resta salva la facoltà del committente di trarre di tali progetti quel numero di copie conformi che possono risultare necessarie per l'esecuzione dei lavori stessi.

La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni, ottenute in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

(È approvato).

ART. 9.

*Incarichi.*

L'assegnazione di un incarico con carattere d'urgenza dà diritto al perito industriale di esigere un compenso in misura non eccedente il 25 per cento degli onorari, quando l'urgenza risulti dalla natura stessa della commissione o da pattuizioni avvenute all'atto della medesima o al momento delle sopravvenute ragioni d'urgenza ed; il perito industriale lo abbia espletato nel termine richiesto.

(È approvato).

ART. 10.

*Interruzione degli incarichi.*

Qualora il lavoro commesso ed iniziato sia interrotto per recesso del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito e predisposto, come dal successivo articolo 22.

Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.

Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questi il rimborso delle spese fatte e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente.

In caso di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore o per recesso del perito senza giusta causa, i reciproci rapporti sono regolati dalle norme del Codice civile.

(È approvato).

ART. 11.

*Incarichi collegiali.*

Quando l'incarico è affidato dal committente a più professionisti riuniti in Collegio, a ciascuno dei membri del Collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa o della più elevata, se del Collegio facciano parte anche professionisti di altra categoria e non sia possibile individuare le prestazioni di ciascuno, salvo i compensi da liquidare separatamente a quelli fra i membri del Collegio a cui siano affidate separate incombenze.

(È approvato).

ART. 12.

*Varianti ai progetti.*

Le varianti e le diverse soluzioni di progetti, rese necessarie da fatti imprevedibili o comunque non dipendenti dalla volontà del professionista, e quelle richieste dal committente debbono essere compensate in aggiunta alle competenze per il progetto originale.

(È approvato).

ART. 13.

*Anticipazioni spese ed onorari.*

Il professionista ha diritto di chiedere al committente l'anticipo delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da eseguire.

Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì il diritto al pagamento fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 75 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita.

Il saldo degli onorari e delle spese deve essere versato al professionista all'atto della cessazione del suo mandato e comunque non oltre il 45° giorno dalla presentazione della parcella.

Trascorso tale termine decorreranno, a favore del professionista, gli interessi legali sulle somme dovute e non pagate.

(È approvato).

ART. 14.

*Deposito spese ed onorari.*

Nei giudizi arbitrali o peritali il perito industriale può chiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese ed onorari.

(È approvato).

ART. 15.

*Duplicati degli atti.*

Per il rilascio di copie di atti o disegni, oltre alle spese di scritturazione e riproduzione, spetta al perito industriale, per diritto di collazione, un compenso in ragione del 15 per cento della spesa stessa. La percentuale è raddoppiata se la richiesta delle copie avviene dopo 3 anni dalla consegna dell'elaborato.

(È approvato).

ART. 16.

*Contenuto.*

La specifica deve contenere:

- a) la intestazione personale del professionista;
- b) la data di emissione;
- c) l'indicazione del committente o di chi per esso ha passato l'ordine ed ha seguito l'espletamento dell'incarico;
- d) la specifica delle prestazioni eseguite e delle spese, indennità, compensi, ecc., secondo l'ordine strettamente cronologico;
- e) le eventuali indicazioni su particolari clausole o accordi e sul calcolo degli onorari secondo i criteri di cui alla presente tariffa.

(È approvato).

CAPO II.

ONORARI A PERCENTUALE.

ART. 17.

*Gruppi di prestazioni.*

Agli effetti dell'applicazione dell'onorario a percentuale, le prestazioni del perito industriale si dividono in due gruppi:

- A) Esecuzione di opere.
- B) Pareri e perizie estimative.

(È approvato).

GRUPPO A. — ESECUZIONE DI OPERE.

ART. 18.

*Oggetto dell'onorario — Spese a carico del professionista.*

L'onorario per l'esecuzione di un'opera è comprensivo di tutto quanto è dovuto al perito industriale per l'espletamento completo dell'incarico conferitogli e cioè compilazione del progetto e del preventivo, stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, direzione dei lavori collaudo e liquidazione.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1956

Sono compensate separatamente, poiché non comprese nella competenza a percentuale, le seguenti prestazioni:

- a) misura e contabilità dei lavori da compensarsi in base alla tabella E;
- b) revisione dei prezzi da compensarsi in base all'importo revisionato nella misura del 25 per cento dell'onorario dovuto per la misura e la contabilità dei lavori come dalla tabella E.
- c) visite ad impianti, opere, stabili, ecc., che hanno analogia con l'oggetto dell'incarico e che siano effettuate col consenso del committente;
- d) trattative preliminari e collaterali per pratiche di finanziamento, esproprio, con le autorità, e confinanti, ecc., che, per loro natura, escono dalle attribuzioni normali del progetto o del lavoro;
- e) consulenza ed opera di altri professionisti specializzati (articolo 27).

Sono a carico del professionista tutte le spese di ufficio (sia di concetto che d'ordine), di cancelleria, di copisteria e di disegno necessarie a rassegnare al committente un esemplare dell'elaborato (progetto, relazione, capitolato e rendiconto).

(È approvato).

#### ART. 19.

##### *Suddivisione delle opere e incarichi interessanti più categorie.*

Agli effetti della determinazione degli onorari le opere sono suddivise in classi e categorie come descritte nel seguente elenco con l'avvertenza che, se un incarico professionale interessa più di una categoria, gli onorari vengono commisurati separatamente sugli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente:

#### ELENCO DELLE OPERE IN CLASSI E CATEGORIE.

##### Classe 1ª — *Costruzioni rurali, industriali, civili:*

A) Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici, industriali e semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori di lieve importanza e simili.

B) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente, scuole e ospedali di media importanza, case popolari, organismi costruttivi semplici in metallo e in gettate di conglomerato e ferro.

C) Gli edifici di cui alla lettera B) quando siano di importanza maggiore, o costruzione di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini, edifici pubblici, edifici di ritrovo pubblico.

D) Restauri, trasformazioni, riparazioni, aggiunte e sopraelevazioni di fabbricati.

##### Classe 2ª — *Impianti industriali completi* e cioè: Macchinario apparecchi, servizi generali, ed annessi necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali:

A) Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili, del legno del cuoio e simili.

B) Impianti dell'industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili; impianti siderurgici, metallurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per lavorazione delle pietre, impianti per le industrie della fermentazione chimico-alimentare, tintoria e stamperia di tessili.

C) Impianti dell'industria chimica organica, dell'industria chimica speciale, impianti per la preparazione e il trattamento dei minerali, per la coltivazione e la sistemazione delle cave miniere.

##### Classe 3ª — *Impianti di servizi generali interni*, concernenti stabilimenti industriali, costruzioni civili, navi e miniere, e cioè macchinari, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnologico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi:

A) Impianti di distribuzione di acqua, di combustibile liquido e gassoso nell'interno di edifici, di navi, per scopi industriali, impianti sanitari, impianti fognatura domestica o industriale e opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.

## LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1956

B) Impianti per la produzione e distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento a ventilazione, trasporti meccanici.

C) Impianti di illuminazione, telefonici, di segnalazione, di controllo, ecc.

Classe 4ª. — *Impianti elettrici:*

A) Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgica.

B) Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione: impianti di trazione elettrica.

C) Impianti di stazioni, linee e reti per trasmissioni e distribuzioni di energia elettrica, telegrafica, telefonica, e radiotecnica.

Classe 5ª. — *Macchine apparecchi e loro parti.*

Classe 6ª. — *Ferrovie e strade ordinarie, manufatti isolati, impianti teleferici.*

Classe 7ª. — *Impianti per provvista, condotta, distribuzione di acqua, fognatura urbane.*

Per quanto non specificato nel presente articolo si procede per analogia.

(È approvato).

## ART. 20.

*Applicazione della tabella A.*

Quando per l'esecuzione delle opere indicate nell'elenco il professionista presta la sua assistenza all'intero svolgimento della opera dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione, le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera come indicato nella seguente tabella A.

Per consuntivo lordo dell'opera s'intende la somma di tutti gli importi delle fatture e note delle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata dagli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse avere fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo. L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

(È approvato).

## ART. 21.

*Discriminanti e maggiorazioni.*

È esclusa dall'obbligo del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera e continua dei lavori.

Il professionista ha il diritto ad un maggiore compenso, da valutarsi discrezionalmente entro il limite massimo del 50 per cento della quota spettante per la direzione dei lavori quando per mancanza di personale di sorveglianza e di controllo, o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda, da parte del professionista, un impegno personale maggiore del normale.

La tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità può a seconda degli accordi col committente, essere espletata sia dal professionista che da persona di comune fiducia del medesimo e del committente ed in ogni modo, compensata separatamente a norma dell'articolo 18. Ove le contabilizzazioni siano espletate dal professionista, gli onorari relativi sono decurtati di un terzo, sempreché allo stesso professionista spetti il compenso di cui al precedente comma.

(È approvato).

## ART. 22.

*Onorari per prestazioni parziali (Tabella B).*

Se le prestazioni professionali non comprendono il compimento totale dell'opera, ma si riferiscono ad alcune funzioni parziali, alle quali sia stato originariamente limitato l'incarico, la valutazione dell'onorario è fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella B aumentate del 25 per cento.

Il computo viene fatto sull'importo consuntivo lordo dell'opera, o, in mancanza, sul suo attendibile preventivo.

Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra.

(È approvato).

ART. 23.

*Onorari integrali per prestazioni incomplete (Tabella A).*

Gli onorari di cui alla tabella A sono dovuti integralmente anche quando avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all'articolo 22 (tabella B), sempreché la aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termine della tabella B), non superi il valore di 0,20.

(È approvato).

ART. 24.

*Onorari per collaudi e liquidazioni.*

Qualora al professionista sia affidato anche il collaudo tecnico dell'opera da lui diretta e liquidata, incarico ammissibile entro i limiti stabiliti dalla legge, la relativa aliquota della tabella B) verrà aumentata del 50 per cento; se gli sia affidata la sola liquidazione di opere eseguite da altri la relativa aliquota è aumentata del 100 per cento.

(È approvato).

ART. 25.

*Onorari per soli collaudi.*

Per il professionista incaricato del solo collaudo di opere progettate, dirette e liquidate da altri, l'onorario è regolato dalla tabella C, applicando le percentuali della prima o della seconda colonna secondo che si tratti della pura e semplice collaudazione delle opere con l'esame e il parere sugli atti contabili della gestione e sulle riserve, ovvero della collaudazione predetta e del riparto della spesa a carico di vari condomini contenti, ecc., in proporzione delle quote di proprietà o carature a termine delle disposizioni vigenti.

Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.

(È approvato).

ART. 26.

*Norme per l'esecuzione dei collaudi.*

Il collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali con la compilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione del collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori.

(È approvato).

ART. 27.

*Consulenza di altri professionisti.*

Quando con il consenso del committente o per specifica competenza (esempio calcolo cementi armati), si ritenga necessario di ricorrere all'opera ed al consiglio di altri professionisti, questi hanno diritto al loro compenso indipendentemente dalle competenze del professionista incaricato (articoli 11 e 18).

(È approvato).

---

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1956

---

**GRUPPO B. — PARERI E PERIZIE ESTIMATIVE DI BENI MOBILI  
ED IMMOBILI E DI DANNI**

ART. 28.

*Perizie estimative e loro definizioni.*

Le stime di beni mobili ed immobili (escluse cave, miniere e navi), si distinguono in:

*Tabella D:*

*Onorari:*

a) *Parere estimativo*: che è la stima sintetica delle cose in oggetto ed è dato in forma verbale o scritta, senza formalità di presentazione.

b) *Perizia estimativa normale*: che è la stima sommaria delle cose in oggetto basata sulla valutazione degli elementi fondamentali sintetici e fatta con breve relazione corredata di computi e tipi di massima, se occorrono.

c) *Perizia estimativa particolareggiata*: che è la stima basata sulla valutazione analitica delle singole parti della cosa in oggetto ed è redatta in forma di relazione corredata da computi e distinte descrizioni delle stesse singole parti.

Gli onorari sono stabiliti a percentuale della tabella *D* oltre le integrazioni di cui agli articoli 5 e 6.

(È approvato).

ART. 29.

*Onorari per stime di importi non compresi in tabella.*

Per importi inferiori alle lire 500.000 gli onorari sono valutati a discrezione, ma non saranno mai superiori a quelli delle corrispondenti prestazioni per importi di lire 500.000.

Per importi superiori a lire 30.000.000 gli onorari sono stabiliti mediante accordi fra le parti.

(È approvato).

ART. 30.

*Danni causati da sinistri.*

Gli onorari di cui agli articoli precedenti possono essere raddoppiati quando trattasi della stima in contraddittorio o arbitrato di danni causati da un sinistro di qualunque natura, salvo le maggiori aggiunte cui il professionista avesse diritto per particolari condizioni di ambiente, di disagio, di pericolosità, ecc.

(È approvato).

ART. 31.

*Perizie divisionali.*

Per le perizie divisionali e per quelle che richiedono diverse valutazioni per lo stesso oggetto, l'onorario dovuto è la somma degli onorari dovuti per le singole prestazioni.

(È approvato).

ART. 32.

*Inventari o consegne.*

L'onorario per la compilazione di inventari o consegne senza determinazione del valore per beni stabili urbani e per impianti industriali redatti sulla scorta di precedenti consegne si commisura in ragione del 3 per cento del canone d'affitto e di noleggjo lordi annui, reale o presunto.

Per altri oggetti, merci, materiali, ecc., si valuta a discrezione.

Quando l'impostazione avvenga *ex-novo*, l'onorario è aumentato del 30 per cento.

(È approvato).

## ART. 33.

*Prospetti e bilanci — Migliorie straordinarie.*

L'onorario per i prospetti riassuntivi degli elementi da portarsi a confronto nei bilanci di consegna o riconsegna (sommari del consegnato o riconsegnato e conseguenti conteggi di debito e credito) sia per i beni stabili urbani che per gli impianti industriali; è valutato sul cumulo delle due partite finali di debito e credito, applicandosi a questo cumulo le aliquote delle perizie particolareggiate (articolo 28, lettera c) oltre il 2 per cento sul canone lordo di affitto del primo anno di locazione, salvo il caso di affitti eccezionali (come ad esempio per stabili centrali di grandi città, nel quale caso l'aggiunta viene ridotta discrezionalmente).

I compensi per le valutazioni delle eventuali opere di miglioria straordinaria sono determinati in aggiunta ai precedenti criteri dell'articolo 28 delle perizie estimative.

Se i bilanci vengono eseguiti in contraddittorio l'onorario per le valutazioni dei debiti e crediti è suscettibile di aumento fino al 50 per cento.

(È approvato).

## CAPO III.

## ONORARI A QUANTITÀ

## ART. 34.

*Definizione ed esempi.*

L'onorario deve essere valutato in ragione dell'unità di misura in tutte quelle prestazioni di carattere normale nelle quali la quantità entra come elemento principale di valutazione.

Sono in particolare da considerarsi tali:

- a) disegni dal vero;
- b) lavori topografici preparatori e preliminari di altri lavori;
- c) visite e prove idrauliche o a caldo di generatori di vapore e di recipienti soggetti a pressione;
- d) analisi chimiche, prove tecnologiche, e merceologiche di competenza dei periti industriali chimici, tessili e tintori.

(È approvato).

## ART. 35.

*Rilievi di edifici (Tabella F).*

L'onorario per un disegno dal vero del prospetto, della pianta e delle sezioni di un edificio è determinato in ragione della area della parte rilevata come dalla tabella F.

Il rilievo ed il disegno di particolari ornamentali è a carico del committente, oltre ai rimborsi di cui all'articolo 6.

(È approvato).

## ART. 36.

*Rilievi topografici (Tabella G).*

L'onorario per il rilievo di aree fabbricabili è determinato dalla tabella G, salvi i rimborsi o compensi di cui agli articoli 5, 6 e 38.

(È approvato).

## ART. 37.

## Tabella H.

L'onorario per un lavoro topografico planimetrico o altimetrico di un complesso di terreni, è determinato in ragione dell'area, o dell'estensione come dalla tabella H.

La spesa per lo sgombero della visuale e per il materiale occorso per i tracciamenti è a carico del committente, oltre ai rimborsi di cui agli articoli 5, 6 e 38.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1956

I rilievi di zone per la costruzione di strade e canali o di strade e canali esistenti, si valutano per superfici rilevate in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata ed applicando un aumento del 20 per cento sulla tabella.

Per profili longitudinali compenso addizionale da lire 800 a lire 1.600 l'ettometro a seconda della natura e situazione del terreno.

(È approvato).

#### CAPO IV.

#### ONORARI A VACAZIONE.

##### ART. 38.

##### *Definizione ed esempi.*

Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacanza nelle prestazioni di carattere normale per le quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione, come:

a) Rilievi di qualunque natura, esclusi quelli contemplati in altra parte della presente tariffa, comprese le formazioni dei tipi ed il computo delle aree da fabbrica negli abitati, le competenze per le trattative con le autorità o con terzi, le pratiche per espropri, locazione e simili.

b) Il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno per gli accessi ai lavori o ai convegni, o per i sopralluoghi in genere.

c) Le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere o indipendenti dalla sua volontà.

d) Accertamenti dei danni in caso di sinistri marittimi.

e) Visite agli scafi delle navi e galleggianti dei loro apparati motori e delle loro parti complementari.

f) Assistenza e prove tecnologiche di laboratorio o di officina, a prove idrauliche, a saggi ed analisi chimiche, tessili, tintorie, ecc.

g) Assistenza a prove di funzionamento per collaudo di macchine motrici od operatrici.

(È approvato).

##### ART. 39.

##### *Onorari.*

Gli onorari sono stabiliti per il professionista incaricato, in ragione di lire 800 per ogni ora o frazione di ora, oltre a lire 500 all'ora per ogni aiuto di concetto.

Quando questo onorario è integrativo di quelli a percentuale od a quantità, il compenso è ridotto a metà.

Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, di notte, all'estero, detti compensi possono essere aumentati fino ad un massimo del 60 per cento.

Le prestazioni a vacanza si computano in base al tempo effettivamente occorso. Per ogni periodo di un'ora o frazione si calcola una vacanza. Non si possono chiedere di regola meno di due e più di 10 vacanze al giorno, salvo i casi di urgenza o la esecuzione di lavori in ore notturne.

(È approvato).

#### CAPO V.

#### ONORARI A DISCREZIONE.

##### ART. 40.

##### *Definizioni.*

L'onorario è valutato a discrezione del perito industriale, in via generale, per tutte quelle prestazioni che per la loro natura, la entità delle trattazioni e la particolare specializzazione del professionista non possono essere compensate con i criteri della percentuale, della quantità e del tempo.

(È approvato).

## ART. 41.

*Esempi.*

In particolare sono da valutarsi a discrezione:

- a) Consulenze e pareri tecnici orali o per corrispondenza.
- b) Lavori di opere d'importo inferiore a lire 500.000.
- c) Ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, costruzione e di impianti.
- d) Esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione.
- e) Organizzazione scientifica del lavoro.
- f) Perizie estimative di beni in forma di parere verbale e di lettera, memorie, e perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile o penale, consulenza su brevetti.
- g) Giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù, diritti di acqua, riconfinazioni.
- h) Opere di consolidamento.
- i) Studio della causa originaria di un sinistro o di un danno generale.
- l) Rilievi e conferenze per lavori preliminari non seguiti da ordinazioni.
- m) Prove, analisi e saggi di carattere tecnologico e merceologico che presentano particolare difficoltà di elaborazione o di uso non comune.
- n) Ripartizione delle spese di costruzione, riforma, manutenzione, ecc., fra condomini, comproprietari, utenti, ecc.
- o) Le pratiche presso gli enti pubblici (provincia, comune, catasto, imposte, registro, ecc.), compresi i frazionamenti catastali di soli beni ed immobili urbani entro i limiti in cui queste prestazioni rientrano nella competenza del perito industriale.

Nella determinazione dell'onorario deve avere particolare riguardo alla competenza specifica del professionista.

In ogni caso l'onorario non potrà mai essere inferiore a quello che risulterebbe da un possibile computo a vacazione.

(È approvato)

## CAPO VI.

## PERITI CHIMICI

## ART. 42.

*Analisi chimiche.*

Non essendo possibile determinare un elenco completo di tutte le analisi che potrebbero essere richieste ai periti chimici, si stabilisce che, salvo il caso di analisi di particolare importanza per le quali gli onorari vengono di volta in volta concordati fra le parti, per ogni analisi semplice (ricerca qualitativa e determinazione quantitativa di un elemento), al perito industriale chimico deve essere corrisposto un minimo di lire 1.500.

(È approvato).

## CAPO VII.

## PERITI MINERARI.

## ART. 43

*Stime di cave e miniere.*

L'onorario per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, corredata dalle descrizioni dei luoghi, del bacino geologico e delle costruzioni dei cantieri e degli impianti industriali annessi, viene liquidato in base alle seguenti percentuali con un minimo di lire 5.000.

Fino a L.	1.000.000	. . . . .	L.	1	%
»	»	2.500.000	»	0,90	%
»	»	5.000.000	»	0,80	%
»	»	10.000.000	»	0,70	%
»	»	25.000.000	»	0,60	%
»	»	50.000.000	»	0,40	%
»	»	100.000.000	»	0,10	%

L'onorario viene determinato applicando dette percentuali al valore complessivo del giacimento, delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali, quando la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti è fatta in modo sintetico.

Quando invece si richiede una stima meno sommaria e cioè una stima particolareggiata, l'onorario dovuto per la stima del giacimento viene determinato applicando le percentuali suesposte al valore del solo giacimento e l'onorario dovuto per la stima della costruzione dei cantieri o degli impianti viene liquidato, a parte od in aggiunta, con le norme di cui all'articolo 28.

(È approvato).

ART. 44.

*Prospezione geologica e mineraria — Visite a permessi minerari — (Tabella I).*

L'onorario per la prospezione geologica e mineraria di una regione con determinazione geognostica tracciata su topografia al 50.000 e relativa relazione, quello per la visita a permessi minerari in lavorazione a miniere tanto in esercizio che inattive con relazione sulla geognosia del suolo, del territorio, sui giacimenti e su tutti i lavori accessibili, è determinato in ragione della superficie e del volume, come da tabella I.

(È approvato).

CAPO VIII.

PERITI NAUTICI.

ART. 45.

*Stima di navi (Tabella L)*

L'onorario per la stima di una nave è determinato in ragione della stazza lorda ed in relazione al tipo del bastimento, come da tabella L.

(È approvato).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1956

TABELLA A.

## ONORARI A PERCENTUALE PER L'ESECUZIONE DI OPERE

(Articolo 18 e seguenti).

IMPORTO DELLE OPERE	CLASSE I Costruzioni edilizie			CLASSE II Impianti industriali completi			CLASSE III Impianti di servizi generali			CLASSE IV Impianti elettrici			CLASSE V Macchine Apparec- chi	CLASSE VI Ferrovie Strade	CLASSE VII Acque- dotti fognature	
	A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B				C
500.000	5,20	6,20	7,20	8,00	8,00	10,50	14,00	10,00	12,00	16,00	10,00	8,00	6,50	12,50	5,40	6,60
1.000.000	4,70	5,65	6,30	7,00	6,60	8,50	12,00	8,50	10,20	13,50	8,50	6,00	5,50	10,50	5,00	6,00
2.000.000	4,00	5,00	5,80	6,40	5,20	7,00	9,00	7,00	8,20	10,00	7,50	4,80	4,50	8,50	3,70	5,00
5.000.000	3,50	4,00	5,00	5,60	4,00	5,20	7,00	6,00	7,00	8,00	5,30	3,90	3,40	6,00	3,00	3,90
10.000.000	2,90	3,50	4,50	5,00	3,00	4,10	5,00	4,50	6,00	6,60	4,20	3,20	2,30	4,50	2,70	3,40
15.000.000	2,50	3,10	4,00	4,50	2,40	3,10	4,00	3,80	5,00	5,70	3,80	2,80	1,80	3,30	2,35	3,00
20.000.000	2,20	2,80	3,60	4,00	2,00	2,50	3,50	3,30	4,00	5,00	3,00	2,50	1,50	2,80	2,00	2,50
30.000.000	1,80	2,30	3,10	3,60	1,50	1,90	2,80	2,70	3,30	4,00	2,60	2,10	1,15	2,00	1,60	2,10

(È approvata).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1956

TABELLA B.

## ALIQUOTA DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALLA TABELLA A

(Articolo 22).

PRESTAZIONI PARZIALI  FRAZIONAMENTO DELLA UNITÀ PERCENTUALE DELLA PRESTAZIONE TOTALE DI CUI ALLA TABELLA A	CLASSI DELLE OPERE (articolo 19)						
	I A, B, C, D  Costruzioni edili	II B, C  Impianti industriali	III A, B, C  Impianti servizi generali	IV A, B, C  Impianti elettrici	V  Macchine, ecc.	VI  Ferrovie strade, ecc.	VII  Acqua, fogne
Progetto di massima .	0,10	0,12	0,12	0,08	—	0,07	0,10
Preventivo sommario .	0,02	0,03	0,03	0,02	—	0,03	0,03
Progetto definitivo . .	0,25	0,22	0,22	0,18	0,70	0,15	0,15
Preventivo particolareggiato . . . . .	0,10	0,10	0,10	0,07	0,07	0,12	0,05
Disegni costruttivi . .	0,15	0,08	0,08	0,05	0,18	0,10	0,12
Capitolati, contratti di appalto . . . . .	0,03	0,10	0,10	0,10	—	0,08	0,10
Direzione tecnica dei lavori . . . . .	0,25	0,15	0,15	0,20	—	0,25	0,25
Prove di officina . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
Collaudo (sola assistenza) (vedi articolo 24)	0,03	0,15	0,15	0,20	0,05	0,05	0,05
Liquidazione lavori . .	0,07	0,05	0,05	0,10	—	0,15	0,15
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

(È approvata).

TABELLA C.

## COLLAUDI OPERE DI TERZI

(Articolo 25).

IMPORTO O VALORE DELL'OPERA	PER OGNI LIRE 100 D'IMPORTO	
	Collaudo ed esami atti contabili	Collaudo, ecc., con reparto spese fra condomini, contenti, ecc.
L. 500.000 . . . . .	L. 1,40	L. 2,00
» 1.000.000 . . . . .	» 0,90	» 1,40
» 2.000.000 . . . . .	» 0,60	» 1,00
» 5.000.000 . . . . .	» 0,40	» 0,70
» 10.000.000 . . . . .	» 0,25	» 0,40
» 15.000.000 . . . . .	» 0,17	» 0,30
» 20.000.000 . . . . .	» 0,14	» 0,25
» 30.000.000 . . . . .	» 0,11	» 0,19

(È approvata).

## LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1956

Do lettura della tabella D:

**TABELLA D.**

**PARERE E PERIZIE ESTIMATIVE**  
(articolo 28)

VALORE STIMATO	Costruzioni rurali, civili, industriali			Impianti industriali completi		Impianti generali	Servizi interni	Impianti elettrici		Macchine, apparecchi e loro parti		Materie e prodotti tessili, macchine e impianti tessili		Pellet- tere, cuoi
	Parere estima- tivo	Perizia estima- tiva normale	Perizia estima- tiva particola- reggiata	Parere estima- tivo	Perizia normale			Parere estima- tivo	Perizia normale	Parere estima- tivo	Perizia normale	Parere estima- tivo	Perizia normale	
500.000 . . .	0,60	1,20	2,20	1,85	2,70	2,25	5,00	1,50	3,15	1,70	2,40	1,20	1,80	1,80
1.000.000 . . .	0,50	1,00	1,80	1,50	2,10	1,80	4,00	1,25	2,70	1,50	2,10	0,80	1,50	1,50
2.000.000 . . .	0,40	0,80	1,50	1,15	2,00	1,50	3,50	1,10	2,25	1,25	1,70	0,70	1,20	1,20
5.000.000 . . .	0,30	0,60	1,10	0,75	1,55	1,20	2,50	0,95	1,50	1,00	1,40	0,50	0,90	0,90
10.000.000 . . .	0,25	0,50	0,90	0,50	1,10	0,75	1,70	0,60	1,15	0,70	0,95	0,35	0,70	0,70
15.000.000 . . .	0,20	0,45	0,80	0,40	0,85	0,60	1,30	0,50	0,90	0,50	0,70	0,25	0,55	0,55
20.000.000 . . .	0,17	0,40	0,70	0,35	0,70	0,50	1,10	0,40	0,75	0,40	0,55	0,20	0,45	0,45
30.000.000 . . .	0,15	0,35	0,58	0,28	0,55	0,38	0,85	0,28	0,58	0,28	0,40	0,15	0,34	0,34

Qualora le perizie per impianti industriali o macchine richiedano accertamenti dello stato d'uso, del rendimento e verifiche delle singole parti, gli onorari stabiliti dalla tabella D sono aumentati fino ad un massimo del 50 per cento.

## LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1956

Il relatore e l'onorevole Rigamonti hanno proposto di sostituire nella colonna del parere estimativo per gli impianti elettrici la cifra dello 0,35 per il valore stimato di 20.000.000 con quella dello 0,40.

Pongo in votazione tale emendamento.  
(È approvato).

Pongo in votazione le tabelle successive.

## TABELLA E.

## ONORARI PER LA MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI

(Articolo 18).

IMPORTO DELL'OPERA	Onorario per ogni 100 lire d'importo per lavori edilizi e stradali
Fino ad 1 milione . . . . .	1,20
Sul di più fino a 3 milioni . . . . .	1,00
» » » » 5 » . . . . .	0,80
» » » » 20 » . . . . .	0,60
» » » » 50 « . . . . .	0,50
» » » » 100 » . . . . .	0,35
» » » oltre i 100 » . . . . .	0,30

Gli onorari di cui alla presente tabella, se riferiti a lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione sono maggiorati come appresso:

per riparazioni e trasformazione	del 20 %
per aggiunte ed ampliamento	del 10 %
per ordinaria manutenzione	del 60 %

(È approvata).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1956

TABELLA F.

ONORARI PER DISEGNI CON RILIEVO DI STABILI ED OPERE EDILIZIE  
(Articolo 35).

DISEGNO BASE SU MISURAZIONE TOTALITARIA	PIANTA o SEZIONE Per ogni metro quadrato rilevato				PROSPETTO Per ogni metro quadrato rilevato		
	Rapporto del disegno				Rapporto del disegno		
	1/50	1/100	1/200	1/500	1/50	1/100	1/200
	Lire						
Per edifici semplici e con ambienti in prevalenza regolari:							
Superficie totale oltre metri quadrati 1.000 . . . . .	27	21	15	9	54	42	30
Superficie totale da metri qua- drati 999 a 600 . . . . .	30	24	18	12	60	48	36
Superficie totale da metri qua- drati 599 a 300 . . . . .	33	27	21	—	66	54	39
Superficie totale da metri qua- drati 299 e inferiore . . . . .	45	39	36	—	78	66	51
Per edifici complicati con ambienti di forma irregolare, richiedenti misure indirette, diagonali, ecc. prospetti di importanza e com- plicazione architettonica:							
Superficie totale oltre metri quadrati 1.000 . . . . .	45	39	36	12	78	66	54
Superficie totale da metri qua- drati 999 a 600 . . . . .	51	45	42	15	90	75	60
Superficie totale da metri qua- drati 599 a 300 . . . . .	57	51	48	—	102	84	66
Superficie totale da metri qua- drati 299 e inferiore . . . . .	66	60	57	—	114	93	72
Per altri disegni sulla base del primo e senza misurazione totalitaria: riduzione del 25 per cento sugli importi risultanti come sopra.							

(È approvata).

## TABELLA G.

## ONORARI PER RILIEVI E DISEGNI DI AREE FABBRICABILI.

(Articolo 37).

OPERAZIONI	SCALA DELLA PIANTA			
	1 : 50	1 : 100	1 : 200	1 : 500
Pianta delle aree fabbricabili:				
fino a metri quadrati 1000 al metro quadrato.	6,50	6,20	5,80	5,40
fino a metri quadrati 5000 al metro quadrato.	6,00	5,80	5,30	5,00
fino a metri quadrati 10000 ed oltre al metro quadrato . . . . .	5,00	4,20	3,80	3,00
per superfici intermedie, interpolazione lineare.				

*(È approvata).*

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1956

TABELLA H.

## ONORARI PER DISEGNI CON RILIEVI DI TERRENI

(Articolo 39).

NATURA E SITUAZIONE DEL TERRENO	RAPPORTO DEL DISEGNO 1 : 1000 Compenso per ettaro				
	Addizionali per:				
	Solo rilievo e disegno planimetrico con linee poligonali	Rilievo e disegno altimetro con trac- ciamento curvo di livello orizzontale nella planimetria			Calcolo grafico delle superfici
		Equidistanza curve			
		m. 2	m. 5	m. 10	
Lire					
Terreno di normale percorribilità:					
pianura . . . . .	2.000	1.200	960	800	320
collina . . . . .	2.400	1.760	1.440	1.120	400
montagna . . . . .	3.200	2.000	1.760	1.440	480
Terreno accidentato o di difficoltosa percorribilità:					
pianura . . . . .	2.800	1.600	1.360	1.200	400
collina . . . . .	3.200	2.160	1.920	1.520	480
montagna . . . . .	4.000	2.720	2.240	1.840	560
Terreno molto accidentato o di diffi- cile percorribilità:					
pianura . . . . .	3.600	2.080	1.760	1.420	400
collina . . . . .	4.000	2.640	2.240	1.840	480
montagna . . . . .	4.800	3.200	2.560	2.080	560
Piccoli centri urbani (inferiori ai 10.000 abitanti) . . . . .	6.400	—	—	—	—
Centri urbani (aree non fabbricabili) .	9.600	—	—	—	—

Disegni in scala più grande aumento dal 10 al 20 per cento.  
Rilievi di zone per la costruzione di strade e canali o di strade e canali esistenti, si valu-  
tano per superfici rilevate in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata ed applicando  
un aumento del 25 per cento sulla tabella.  
Per profili longitudinali compenso addizionale da lire 800 a 1.600 l'ettometro a seconda  
della natura e situazione del terreno.

(È approvata).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1956

TABELLA I.

PROSPEZIONE GEOLOGICA E MINERARIA DI UNA REGIONE		VISITE A PERMESSI MINERARI	
Lire per ettaro di superficie espletata		Lire per metro cubo di giacimento compreso fra le rocce incassanti	
Fino a ettari 50 . . . . .	L. 12.000	Fino a metri cubi 1.000 . . . . .	L. 25.000
Per ettaro in più da 51 a 100 ettari.	» 200	Per ogni metro cubo oltre i 1.000 fino a 10.000 . . . . .	» 10
Per ettaro in più oltre i 100 ettari.	» 120	Per ogni metro cubo oltre i 10.000 fino a 25.000 . . . . .	» 7
		Per ogni metro cubo oltre i 25.000 fino a 50.000 . . . . .	» 5
		Per ogni metro cubo oltre i 50.000	» 2

(È approvata).

TABELLA L.

	PER TONNELLATE DI STAZZA LORDA						
	Piroscafi		Veheri			Motovehери	
	Carico	Cisterna	Passeggeri	Carico	Cisterna	Carico	Cisterna
Con visita dettagliata per com- pravendita:							
Fino a 250 tonnellate di stazza lorda . . . . .	16,00	18,40	19,20	9,60	11,20	12,00	13,60
da 250 a 500 tonnellate . . .	14,40	15,60	17,20	8,00	9,20	10,00	11,60
» 500 a 1.000 tonnellate . . .	12,80	14,80	15,60	6,40	7,20	8,00	9,20
» 1.000 a 1.500 tonnellate . . .	11,20	13,20	13,60	4,80	5,60	6,00	6,80
» 1.500 a 2.000 tonnellate . . .	9,60	11,20	11,60	3,20	3,60	4,00	4,80
» 2.000 a 3.000 tonnellate . . .	8,00	9,20	9,60	1,60	1,60	2,00	2,40
» 3.000 a 4.000 tonnellate . . .	6,00	7,20	7,20	0,80	0,80	1,20	1,20
» 4.000 a 5.000 tonnellate . . .	4,00	4,00	4,80	—	—	—	—
» 5.000 a 8.000 tonnellate . . .	2,00	2,40	2,40	—	—	—	—
» 8.000 tonnellate in più . . .	0,80	0,80	0,80	—	—	—	—

Con visita sommaria: per ordine di Autorità giudiziaria per compilazione di bilancio: 50 per cento della quota sopraindicata.

Con visita sommaria per stabilire il valore contribuente in avaria comune: 40 per cento delle quote sopraindicate.

Senza visita per determinare il valore da assicurarsi: 20 per cento delle quote sopraindicate.

Per piroscafi di oltre 16 anni, velieri e motovehери di oltre 20 anni, bastimenti con certificati di classe di prossima scadenza: l'onorario aumenta del 10 per cento.

L'onorario minimo di una stima è di lire 10.000 per i piroscafi, lire 5.000 per i velieri e lire 6.000 per i motovehери.

(È approvata).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1956

**Discussione del disegno di legge: Abrogazione dell'articolo 63 della legge 9 luglio 1908, n. 445 recante provvidenze a favore della Basilicata e della Calabria. (2495).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Abrogazione dell'articolo 63 della legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvidenze a favore della Basilicata e della Calabria.

Il relatore, onorevole Guariento, ha facoltà di riferire.

GUARIENTO, *Relatore*. Il disegno di legge n. 2495, che prevede l'abrogazione dell'articolo 63 della legge 9 luglio 1908, n. 445, ha l'unico scopo di togliere a taluni organi di controllo ogni motivo per non approvare determinati provvedimenti concernenti la Basilicata e la Calabria, per l'abituale mancata osservanza dell'articolo 63. Questo articolo stabilisce che l'ordine da seguire nell'esecuzione dei lavori di consolidamento di abitati e delle opere di pubblico interesse per il trasferimento di abitati in nuova sede viene determinato dal Ministro dei lavori pubblici, sentito, per gli abitati della Calabria, il parere della Commissione centrale consultiva di cui all'articolo 29 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e per gli abitati delle altre regioni quello di una speciale Commissione composta di un funzionario superiore del Ministero stesso di tre ispettori del Genio civile e di un ingegnere geologo. Si propone l'approvazione di questo disegno di legge, perché le due commissioni, sia quella per la Calabria che quella per le altre regioni, non hanno mai funzionato, anzi una di esse non è stata neppure costituita.

I motivi per i quali queste due commissioni non hanno funzionato parrebbero due. Innanzitutto il loro compito è estremamente trascurabile, in quanto avrebbero dovuto soltanto fissare l'ordine di preferenza dei lavori fra i vari abitati per la ripartizione dei fondi. Il secondo motivo lo si trova nella convinzione che il decreto-legge 30 giugno 1918, n. 1019, e il decreto legislativo luogotenenziale 13 aprile 1919 abbiano annullato l'articolo 63. Sebbene questa convinzione non sia giustificata, tuttavia il mancato funzionamento delle due commissioni non ha dato luogo a inconvenienti. Pertanto ci sembra giusto provvedere all'abrogazione dell'articolo 63, meravigliandoci che il Governo si sia accorto così tardi della sua inutilità.

PRESIDENTE. Si dovrebbe piuttosto parlare di responsabilità della Corte dei conti. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAMANGI. Questo è uno di quei casi paradossali di fronte ai quali veniamo spesso a trovarci. Dopo circa mezzo secolo ci si accorge che vi è un articolo che non è mai stato applicato. Io vorrei pertanto sottolineare l'assoluta necessità di aggiornare la legislazione, soprattutto quella dei lavori pubblici, la quale presenta moltissime incongruenze come questa.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi rimetto alla relazione.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'articolo unico:

« L'articolo 63 della legge 9 luglio 1908, n. 445, è abrogato ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Camangi: Legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuate per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici (2496).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Camangi: « Legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuate per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici ».

Per questa proposta di legge vi è una richiesta di proroga da parte della IV Commissione (Finanze e tesoro) che deve esprimere il parere in merito.

CAMANGI. Anche se non fosse venuta la richiesta della IV Commissione, io stesso avrei proposto il rinvio. Infatti è stata considerata l'opportunità da parte degli uffici del Ministero competente, oltretutto da vari colleghi, di prevedere in questa proposta di legge alcuni altri casi che in essa non sono contemplati. Quindi occorre raccogliere le necessarie indicazioni per fare qualche cosa di più esauriente.

VERONESI. Per evitare ulteriori intralci, sarà bene inviare alla IV Commissione anche le eventuali disposizioni aggiuntive.

PRESIDENTE. Sarà mia premura di informare il Presidente della IV Commissione (Finanze e tesoro) che non solo accediamo

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1956

alla richiesta di quella Commissione ma che aspettiamo un ulteriore testo concordato con il Ministero, su richiesta dello stesso proponente. D'altro canto, i colleghi che ne abbiano interesse, sono pregati di far pervenire nel frattempo eventuali suggerimenti ed emendamenti.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo.

PRESIDENTE. L'esame della proposta di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Tariffa professionale dei periti industriali ». (2452):

Presenti . . . . .	34
Votanti . . . . .	33
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Abrogazione dell'articolo 63 della legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvidenze a favore della Basilicata e della Calabria ». (2495):

Presenti e votanti . . . . .	34
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	34
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Angelucci Nicola, Baglione, Basile Guido, Bontade Margherita, Camangi, Cervellati, Cianca, Curcio, Curti, De Biagi, De Capua, Di Nardo, Filosa, Floreanini Gisella, Garlato, Geraci, Guariento, Magno, Matarazzo Ida, Matteucci, Rosati, Messmetti, Pacati, Pasini, Perlungieri, Polano, Pollastrini Elettra, Rigamonti, Sanzo, Sartor, Spadazzi, Spallone, Veronesi, Villani.

Si è astenuto per il disegno di legge n. 2452:

Veronesi.

**La seduta termina alle 18.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI